

facciano carico di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili.

(¹) GU C 209 del 15.8.2008.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Kościanie — Repubblica di Polonia) — Procedimento penale a carico di Tomasz Rubach

(Causa C-344/08) (¹)

[Protezione di specie di flora e di fauna selvatiche — Specie elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 — Prova della liceità dell'acquisizione di esemplari di tali specie — Onere della prova — Presunzione d'innocenza — Diritti della difesa]

(2009/C 220/22)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Kościanie

Imputato nella causa principale

Tomasz Rubach

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sąd Rejonowy w Kościanie (Polonia) — Interpretazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61, pag. 1) — Nozione di «prova» del carattere legale dell'acquisizione delle specie iscritte nell'allegato B

Dispositivo

L'art. 8, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, dev'essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un procedimento penale a carico di un soggetto accusato di aver violato tale disposizione, tutti i mezzi di prova consentiti dal diritto processuale dello Stato membro interessato in procedure analoghe sono, in linea di principio, ammissibili al fine di stabilire la liceità dell'acquisizione di esemplari di specie animali elencate nell'allegato B di detto regolamento. In considerazione, altresì, del principio della presunzione d'innocenza, tale soggetto dispone di tutti questi mezzi per dimostrare di essere venuto in possesso di detti esem-

plari in modo lecito conformemente alle condizioni previste dalla summenzionata disposizione.

(¹) GU C 272 del 25.10.2008.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 16 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-574/08) (¹)

(Mercato interno — Libera circolazione dei capitali — Lotta contro la frode e il riciclaggio di denaro)

(2009/C 220/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Peere e P. Dejmek, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: D. Haven, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione o notificazione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 1° agosto 2006, 2006/70/CE, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214, pag. 29)

Dispositivo

- 1) Il Regno del Belgio, non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 1° agosto 2006, 2006/70/CE, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
- 2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

(¹) GU C 44 del 21.2.2009.